

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Tutela dei Clienti a Antiriciclaggio,  
Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura,  
Via Milano 64,  
00184 ROMA

[servizio.tca.verifiche\\_antiri@bancaditalia.it](mailto:servizio.tca.verifiche_antiri@bancaditalia.it)  
[tca@pec.bancaditalia.it](mailto:tca@pec.bancaditalia.it)

Venezia - Mestre, 29 giugno 2015

**OGGETTO:** Documento per la consultazione. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

Si fa riferimento al documento in consultazione di cui in oggetto per porre alcuni commenti e proposte di seguito riportati.

1. Nel documento per la consultazione, al paragrafo **C3. Calcolo del Teg**, si afferma che tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali (del trimestre di riferimento) a meno che siano previsti contrattualmente una tantum all'anno.  
Si chiede di conoscere se tale impostazione intende sostituire quella precedente che prevedeva, con riferimento ai rapporti già esistenti, l'inclusione nel calcolo del TEG delle spese sostenute nei dodici mesi precedenti al trimestre di rilevazione, quindi già rilevati. L'attuale proposta, invece, sembra richiedere l'annualizzazione degli oneri sulla base di quelli rilevati nel trimestre di riferimento indipendentemente dalla data di apertura del rapporto.
2. In relazione al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/05/2015 (in G.U. n. 105 del 08/05/2015 ed in particolare a quanto previsto al comma 2) lettera a) dell'articolo 2, si chiede di chiarire se:
  - a. tali operazioni possano ritenersi escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici e se tale esenzione sia indipendente dallo status della controparte (in bonis, procedura concorsuali o soggetti equiparabili);
  - b. la disciplina richiamata possa ritenersi applicabile anche a crediti fiscali diversi da quelli di imposta sul valore aggiunto.
3. Nel caso di acquisizioni di crediti vantati da procedure concorsuali (per acquisti di crediti erariali non assoggettati alla disciplina di cui alla legge 52/91 ma regolati dal Codice Civile) si evidenzia che:
  - a. l'operazione non appare configurare una erogazione del credito, così come indicato dal paragrafo C4, ma piuttosto un contratto di vendita risultante dalla trattativa individuale posta in essere con il cedente, su logiche e considerazioni atipiche, dato lo status della controparte cedente;
  - b. il contratto è finalizzato a permettere alla procedura di liquidare l'intero patrimonio il prima possibile e alle migliori condizioni offerte dal mercato, al fine di soddisfare le pretese creditorie;
  - c. il prezzo di acquisizione, che rappresenta l'unica componente economica dell'operazione, ha un valore di norma molto inferiore rispetto al valore nominale ed è frutto dell'incrocio tra domanda e offerta, determinato, quindi, dalle prassi di un mercato specifico;
  - d. la determinazione del prezzo tiene conto delle caratteristiche del credito e dei rischi inerenti a tali


- operazioni (rettifiche e compensazioni sul credito, controparte debitrice, operativi, altro), dei costi di gestione (notarili, contenziosi, etc.), del costo di approvvigionamento del denaro;
- e. il contratto non definisce ulteriori condizioni economiche (quali commissioni e oneri) e il cessionario non conosce la data di incasso dei crediti ceduti.

In considerazione di quanto esposto, nonché del profilo soggettivo delle procedure concorsuali, si propone di chiarire se le operazioni poste in essere con tali controparti rientrino tra quelle escluse; pertanto se sia possibile equiparare le procedure concorsuali alle controparti in stato di insolvenza accertata giudizialmente, anche tenuto conto degli ultimi provvedimenti emanati in tema di accesso al credito per le aziende in crisi (decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile, e processuale civile e di riorganizzazione e funzionamento dell'amministrazione finanziaria). In caso contrario, si chiede di esplicitare in quale categoria debbano essere annoverate.

4. Nel caso in cui una banca acquisti i crediti, non direttamente dalla procedura concorsuale ma dall'eventuale assuntore si propone di allineare tale figura (che acquista gli attivi dalla procedura e provvede alla loro liquidazione al fine di adempiere alle obbligazioni concordatarie) a quella delle controparti in stato di insolvenza accertata giudizialmente in considerazione che fatto che, anche in questo caso, l'unica componente economica dell'operazione consiste nel prezzo di acquisizione definito dal mercato sulla base delle condizioni di cui al punto precedente.

Distinti saluti.

Banca IFIS Spa  
Il Direttore Generale

  
Alberto Staccione